



D.D. n. 52/b

**BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA COMPARTIMENTALE RISERVATO AL
PERSONALE DELLE ISTITUZIONI AFAM PER
N. 1 POSTO DI ASSISTENTE – AREA II – Settore professionale Amministrativo/Gestionale
A.A. 2026/2027**

IL DIRETTORE

Vista la L. 07/08/1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto il D.P.R. 09/05/1994 n. 487, *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”* e ss.mm.ii.;

Vista la L. 21/12/1999 n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati;

Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 28/02/2003, n. 132, *“Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*;

Visto il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, nonché il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto il D.P.R. 24/04/2024, n. 83, *“Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”* e in particolare l’art. 14 *“Reclutamento del personale amministrativo e tecnico”*;

Visto il C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022/2024 sottoscritto in data 23/12/2025 e, nei limiti previsti dall’art. 1, comma 13, dello stesso, i precedenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Istruzione e Ricerca e dell’ex Comparto A.F.A.M.;

Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Palermo;

Visto il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell’Accademia di Palermo;

Vista la nota MUR n. 1921 del 16 febbraio 2023 recante *“Accreditamento al Portale unico del reclutamento per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato. Chiarimenti e indicazioni operative”*;

Vista la nota MUR n. 9433 del 28 luglio 2025 recante *“Reclutamento personale docente e tecnico amministrativo AFAM a.a. 2025-26”*;

Vista la nota MUR n. 10490 del 01 settembre 2025, avente ad oggetto “*Pubblicazione verbale confronto in materia di criteri per la mobilità del Personale AFAM 2025*” ed in particolare l’allegato 1 PARTE B – Personale Tecnico e Amministrativo - del citato verbale di confronto;

Vista la nota MUR n. 13499 del 6 Novembre 2025, avente ad oggetto “*Procedure concorsuali a tempo indeterminato Procedure di mobilità del personale docente e tecnico-amministrativo a.a. 2025/2026*”;

Vista la nota MUR n. 6324 del 30 Giugno 2026 recante “*Programmazione triennale del reclutamento del personale delle Istituzioni AFAM (artt. 3 e 4 del d.P.R. 83/2024). Compilazione del budget assunzionale. Scambi di sede per il personale docente e tecnico amministrativo (art. 4, comma 10, d.P.R. 83/2024)*”;

Vista la nota MUR n. 7948 del 31 luglio 2026 recante “*Reclutamento personale Tecnico-amministrativo a.a. 2026/2027. Chiarimenti in merito al reclutamento del personale docente/ricercatore e tecnico-amministrativo*”;

Visto il Decreto direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 431 del 03/04/2026, registrato dalla Corte dei conti il 23/04/2026, concernente, fra gli altri, la rideterminazione della dotazione organica dell’Accademia di Belle Arti di Palermo;

Viste la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 20/05/2026 (verb. n. 9/2026) e la delibera del Consiglio di Amministrazione modificativa n. 61 del 10/06/2026 (verb. n. 11/2026) concernenti la rideterminazione della dotazione organica dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, in attesa di approvazione ministeriale;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 20/07/2026 (verb. n. 14/2026) con la quale è stata disposta l’allocazione del budget assunzionale assegnato dal Superiore Ministero, per l’anno accademico 2026/27, e approvato il piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 01/09/2026 (verb. n. 15/2026) con la quale, in esito a fatti sopravvenuti, è stata modificata l’allocazione del budget assunzionale assegnato dal Superiore Ministero, per l’anno accademico 2026/27, e aggiornato il piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale;

Considerato che, con la citata delibera del CdA n. 74/2026, ai fini dell’allocazione del budget assunzionale per l’anno accademico 2026/27, è stato disposto, tra gli altri, la copertura di n. 1 posto vacante di Assistente - settore amministrativo/gestionale – area seconda del personale tecnico-amministrativo -, mediante procedura di mobilità compartimentale;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

1. È indetta, per l’anno accademico 2026/2027, una procedura di mobilità volontaria in entrata, riservata al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), finalizzata alla copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di Assistente – settore amministrativo/gestionale - Area II, appartenente al Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione AFAM. Le specifiche professionali del profilo sono quelle previste dall’Allegato I al CCNL "Istruzione e Ricerca" 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, recante le declaratorie delle aree del sistema di classificazione del personale tecnico e amministrativo dell’AFAM, nel settore Amministrativo/gestionale.

2. La sede di servizio del posto messo a mobilità in entrata di cui al comma precedente è l'Accademia di Belle Arti di Palermo di seguito "Accademia".

3. Riguardo alla rispondenza della professionalità ricercata con il fabbisogno amministrativo dell'Accademia, si elencano i requisiti richiesti per ricoprire la posizione, che costituiscono parametri di riferimento per la valutazione del curriculum e del colloquio previsti dal presente bando:

- *Esperienza lavorativa*: esperienza professionale maturata nelle Istituzioni AFAM prevalentemente del settore economico-finanziario;
- *Competenze*: predisposizione tabelle di pagamento compensi accessori, personale esterno e supplenti brevi, gestione amministrativo-contabile magazzino e inventario, predisposizione acquisti beni e servizi anche mediante MEPA e altra piattaforma certificata e redazione delle relative determine; competenza operativa nell'utilizzo delle piattaforme informatiche di gestione contabile e amministrativa e nella gestione dei flussi informativi verso il MUR, INPS, MEF (SIDI – Piattaforma crediti commerciali) e altri enti pubblici, capacità di redigere atti amministrativi, determinazioni, decreti, verbali e documenti di rendicontazione, con corretta applicazione delle procedure interne; conoscenza della normativa in materia di contabilità pubblica, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici); conoscenza delle disposizioni proprie del sistema AFAM.

4. L'Accademia si riserva, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative, di assegnare o ruotare l'unità di personale tra servizi compatibili con l'area e il profilo senza che l'elencazione delle funzioni di cui al precedente comma 3 determini un vincolo di esclusività.

5. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia (www.accademiadipalermo.it), sul portale del reclutamento InPA (<https://www.inpa.gov.it/>) e sul Portale Unico del reclutamento AFAM (<https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/ricerca-bandi>)

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso del seguente requisito specifico:

- essere titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altra Istituzione AFAM ed inquadrati nel profilo di Assistente, settore professionale Amministrativo/Gestionale, area seconda del personale tecnico-amministrativo del C.C.N.L. Istruzione e Ricerca - sezione AFAM - per il quale è stata indetta la presente procedura.

2. I candidati in possesso del requisito di cui al comma 1 devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari, né dichiarati decaduti dall'impiego ai sensi della normativa vigente;
- b) non avere procedimenti disciplinari in corso né aver riportato, nei due anni antecedenti la scadenza del bando, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale;
- c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione.

3. Non possono partecipare alla procedura:

- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, Direttore, il personale appartenente all'area EQ, un componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Palermo;
- coloro che sono soggetti al vincolo quinquennale di sede di cui all'art. 35 comma 5-bis del D. Lgs. n. 165/2001 qualora vincitori di concorso per assunzione con contratto a tempo indeterminato;

4. È consentita la partecipazione alla presente procedura di mobilità al personale che sta svolgendo il periodo di prova, ove non soggetto al vincolo quinquennale di sede di cui all'art. 35 comma 5-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Per il predetto personale il mancato superamento del periodo di prova è comunque causa ostativa al trasferimento.

5. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 3 Costituzione della graduatoria

1. Al termine della procedura di mobilità verrà predisposta una graduatoria definitiva in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 1.000 (mille) punti.

2. Il punteggio di cui al comma 1 è così composto:

- a. Titoli di servizio, di studio, esigenze di famiglia: punteggio massimo pari a 300 (trecento);
- b. Esperienza lavorativa, attitudini e profilo professionale, e colloquio: punteggio massimo pari a 700 (settecento), di cui massimo 200 (duecento) per il colloquio, al quale accede soltanto chi abbia conseguito almeno 150 (centocinquanta) punti nella valutazione dell'esperienza lavorativa, attitudini e profilo professionale.

3. Per l'inserimento in graduatoria, la valutazione di cui alla lettera b) del comma 2 deve essere pari o superiore a 350 (trecentocinquanta) punti.

Art. 4 Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione deve essere redatta secondo quanto previsto dal modello allegato al presente bando (All. A) e trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) a accademiadipalermo@pec.it **entro e non oltre il 23/09/2026** previa scansione di tutta la documentazione in formato pdf. La domanda dovrà essere firmata tramite l'apposizione di firma elettronica ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) ovvero mediante apposizione di firma autografa, dovrà inoltre essere allegata copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità. La trasmissione dovrà essere effettuata da un indirizzo PEC personale del candidato. La domanda deve riportare nell'oggetto della PEC la dicitura ***“Domanda per mobilità Assistente a.a. 2026/27”*** La domanda deve essere presentata unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 5.

2. Nella domanda (Allegato A) devono essere riportati:

- a) Nome e Cognome;
- b) Data e luogo di nascita;
- c) Nazionalità;
- d) Codice fiscale;
- e) Istituzione AFAM di appartenenza;
- f) Residenza anagrafica;
- g) Recapiti per ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e PEC;
- h) il possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, commi 1 e 2;
- i) l'assenza delle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 2, comma 3;

3. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. f), g), h) i) deve essere tempestivamente comunicata tramite PEC all'indirizzo accademiadipalermo@pec.it

L'Accademia non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

4. In caso di pluralità di invii sarà considerata esclusivamente l'ultima pec pervenuta entro il termine perentorio di scadenza di presentazione delle domande. Quest'ultima trasmissione dovrà pertanto essere completa e corredata di tutta la documentazione richiesta. Eventuali documenti o allegati contenuti nelle pec inviate in precedenza, ma non ritrasmessi nell'ultimo invio, non saranno in alcun modo presi in considerazione.

5. Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata in altre occasioni o per altre domande.

Art. 5 Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione e documentazione da allegare

1. I titoli generali e di studio, così come i titoli dichiarati dal candidato nel proprio curriculum, attestanti l'esperienza lavorativa, le attitudini e il profilo professionale, devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

2. Il servizio a tempo determinato può essere valutato solo se prestato a seguito di procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, della quale il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del bando e della graduatoria definitiva cui si riferisce ciascun contratto. Non saranno valutati i servizi per i quali non venga riportata tale informazione o la stessa non risulti verificabile.

3. I titoli attestanti le esigenze di famiglia devono essere posseduti sia alla data di presentazione della domanda, sia alla data della presa di servizio presso l'Accademia.

4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Responsabile del procedimento è comunque autorizzato, in qualsiasi fase della procedura, a svolgere, ove necessario, le medesime verifiche di competenza della Commissione.

5. Il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti conseguiti presso Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito entro la data di scadenza del bando.

6. Alla domanda redatta in conformità all'Allegato A, devono essere allegati:

- copia fronte/retro del documento di identità;
- curriculum vitae professionale dettagliato in formato europeo sottoscritto.
- documentazione non autocertificabile relativa alle precedenti e alle situazioni personali o familiari invocate;
- ogni ulteriore documentazione utile a comprovare titoli e competenze non verificabili d'ufficio.

Art. 6 Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura – soccorso istruttorio

1. È inammissibile, e comporta pertanto l'esclusione dalla procedura, la domanda presentata oltre il termine perentorio di cui all'art. 4 o con modalità diverse da quelle ivi indicate.

2. Sono inammissibili le domande per le quali risultino assenti i requisiti di cui all'art. 2.
3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.
4. La commissione di cui all'art. 7 può assegnare ai candidati un termine non superiore a giorni 5 (cinque) esclusivamente per effettuare la regolarizzazione e/o integrazione di dati purché relativi a documenti presentati e nei limiti di quanto dichiarato nella domanda, ciò al fine di consentire la sanatoria di errori materiali od omissioni formali. La mancata regolarizzazione, se relativa a dati inerenti alla domanda di ammissione, comporta l'esclusione, se relativa ai titoli dichiarati, rende inammissibile la valutazione dei dati non regolarizzati.

Art. 7 - Commissione

1. La Commissione tecnica sarà composta da tre appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo AFAM, inquadrati in profili non inferiori a quello per il quale è bandita la presente procedura.
2. La commissione è nominata, dopo la scadenza del bando, con decreto del Direttore.
3. Ai componenti della commissione di cui ai commi precedenti si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, comma. 1, del D.P.R. n. 487/1994 e all'art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 8 Valutazione dei titoli di servizio, di studio, delle esigenze di famiglia e delle precedenza

1. La valutazione dei titoli di servizio, di studio e delle esigenze di famiglia ha come punteggio massimo complessivo 300 punti. Tale valutazione viene effettuata solo per i candidati che abbiano raggiunto un punteggio pari o superiore a 350 negli ambiti di cui al successivo art. 9 (esperienza lavorativa, attitudini e profilo professionale e colloquio).
2. L'anzianità di servizio viene valutata intendendo con il termine "ruolo" il servizio a tempo indeterminato e con il termine "pre-ruolo" il servizio a tempo determinato. In applicazione dei criteri ministeriali definiti dalla Nota MUR n. 10490 del 01/09/2025 (Allegato 1, Parte B), si adottano i seguenti criteri di valutazione.

TITOLI DI SERVIZIO

a) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza, da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (1)	p. 2
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio, ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego (2)	p. 1
c) per il servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità per 3 anni interi, valutabili fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) (3)	p. 24

d) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza, senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità, in aggiunta a quanto previsto dalle lettere a), b) e c): (3)	oltre il triennio: p. 8; oltre il quinquennio: p. 12
--	---

Note - Anzianità di servizio

(1) E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

- Il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8 della Legge 463/78.
- Il servizio di ruolo prestato quale addidente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell'art. 49 della Legge 312/80;
- Il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38 del D.P.R. 209/87;
- Il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57 n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella e annessa al D.P.R. 31/5/74, n. 420;
- I servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 7/3/85, (per il collaboratore amministrativo il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri).
- Al personale non docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/8/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;
- Il servizio di ruolo (a tempo indeterminato) prestato nel profilo di provenienza, in seguito a reclutamento avvenuto con concorso pubblico, per il personale immesso nei ruoli AFAM ai sensi del D.P.C.M. 9 settembre 2021.
- Il servizio degli assistenti (modelli viventi) delle accademie di belle arti, degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza.

(2) Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- il servizio non di ruolo ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore. Ai fini dell'individuazione della carriera immediatamente inferiore si fa riferimento alle vigenti qualifiche contrattuali (EQ, funzionario, assistente, operatore). Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni accademici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge;

(3) Il punteggio previsto per la continuità del servizio alla lettera c) è attribuito: per il servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestata dall'interessato con le modalità previste dal presente bando di mobilità. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto alla lettera d) devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione, pertanto, sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella istituzione di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima istituzione.

(a titolo esemplificativo; il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva, per mandato politico, di esoneri dal mandato politico, per esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del CNAM, di esoneri sindacali, etc.. Parimenti non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella istituzione di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno accademico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di utilizzazione o scambio annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario).

TITOLI GENERALI E DI STUDIO

La valutazione è effettuata in applicazione dei criteri ministeriali definiti dalla Nota MUR n. 10490 del 01/09/2025 (Allegato 1, Parte B):

a) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza nell'ambito della Pubblica Amministrazione	p. 6 (sino a un massimo di p. 24)
b) per il superamento di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali, per ogni concorso superato	p. 12
c) laurea triennale	p. 12
d) laurea specialistica	p. 12
e) laurea magistrale o titolo equipollente	P 24
f) specializzazioni post-laurea e dottorato di ricerca	p. 12

ESIGENZE DI FAMIGLIA

La valutazione è effettuata in applicazione dei criteri ministeriali definiti dalla Nota MUR n. 10490 del 01/09/2025 (Allegato 1, Parte B):

a) per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1)	p. 24
b) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (2)	p. 16
c) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2)	p. 12
d) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (3); nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti a un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122, comma 3, D.P.R. 309/90) o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114-118-122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (4);	p. 24
e) per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della Legge 104/1992	p. 12

Note – Esigenze di famiglia

(1) Il punteggio spetta per la provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione del presente bando, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data di presentazione della domanda. La precedenza, comunque, a parità di punteggio è attribuita a colui la cui famiglia risiede nel comune dove ha sede l'istituzione. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa ovvero con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione del presente bando. In tal caso, l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Tale punteggio spetta anche per la provincia confinante con quella di residenza dei familiari, a condizione che in quest'ultima non esistano istituzioni alle quali possa accedere il personale interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c) d), sono cumulabili tra loro.

(2) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui viene disposto il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(3) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

(4) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti al trasferimento.

N.B. *La residenza e gli altri stati autocertificabili devono essere indicati con dati completi; le certificazioni sanitarie o altri documenti non autocertificabili devono essere allegati.*

3. La valutazione delle precedenze, per ciascun candidato, è effettuata solo in caso di raggiungimento della soglia del 50% del punteggio massimo previsto nell'ambito del criterio di valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini, del profilo professionale e del colloquio, come precisato all'art. 10, comma 1.

4. L'ordine delle precedenze, in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero con nota n. 10490 del 01/09/2025, è la seguente:

a. Ha titolo alla precedenza assoluta al trasferimento, il personale che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni

- soggetti privi di vista;
- soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21 L. 104/1992 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1^a, 2^a e 3^a annesse alla tab. A L. 648/1950.

b. Successivamente ai soggetti di cui al punto a) ha titolo ad ottenere la precedenza il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato.

c. Successivamente alle categorie di cui ai punti a) e b) hanno titolo ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza

abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito.

d. L'attribuzione delle precedenza di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda. Le certificazioni sanitarie o altri documenti non autocertificabili devono essere allegati.

e. I requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenza e dei punteggi.

5. A parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità di servizio - titoli di servizio: lett. a), b), c), d) - e, a parità di anzianità di servizio, dalla maggiore età anagrafica.

Note – Precedenze

Il rapporto di discendenza e coniugio deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.

In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:

- Lo stato di disabilità (che non può essere dichiarato mediante autocertificazione) deve risultare da certificazione, acquisita in modalità cartacea o telematica, o anche in copia autenticata, rilasciata dall'INPS o dalle commissioni mediche, funzionanti presso le Aziende sanitarie locali, di cui all'art.4 L. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 D.L. 324/1993, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 45 gg. dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;

- la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3- bis del D.L 10/01/2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 09/03/2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede di tale accertamento provvisorio;

- la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base, ai sensi dell'art. 94, comma 3, della L. 27/12/2002, n. 289. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della L. 15/10/1990 n. 295 integrata, ai sensi dell'art. 4 della L. 05/02/1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;

- per i lavoratori disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla L. 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte.

- per i lavoratori disabili di cui all'articolo 33, comma 6, della L. 05/02/1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;

- Per le persone disabili assistite (solo figli maggiorenni anche adottati) nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. A tal fine:

- iii) il coniuge deve comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.

iv) è necessario, inoltre, che venga dimostrato dall'interessato, mediante autocertificazione, che con esclusione del coniuge, non vi siano parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso nell'anno accademico 2025/2026 della agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità; a tal fine il richiedente dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445.

Art. 9 Valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale

1. Il candidato dovrà allegare alla domanda un curriculum vitae/professionale in formato europeo, con indicazione dei titoli di studio, dell'esperienza lavorativa maturata, degli eventuali corsi di formazione e aggiornamento frequentati e di quant'altro ritenuto utile. Il curriculum, debitamente sottoscritto con le stesse modalità previste all'art. 4, comma 1, dovrà evidenziare il possesso di una professionalità corrispondente al fabbisogno amministrativo e alle funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'Accademia, come specificato all'art. 1, comma 3, del presente bando.

2. Sono valutabili esclusivamente i titoli e le esperienze possedute entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dichiarati e adeguatamente documentati o verificabili. Non sono valutate indicazioni generiche, non temporalmente collocabili o prive di elementi idonei ad apprezzarne contenuto, durata e responsabilità.

3. Il punteggio massimo per la valutazione del curriculum vitae/professionale è pari a 500 (cinquecento) punti.

4. Oltre alla valutazione del curriculum, è prevista una prova in forma di colloquio, cui accedono solo i candidati che abbiano ottenuto una valutazione del curriculum pari o superiore a 150 punti.

5. Il colloquio è finalizzato ad accertare la coerenza con le esperienze dichiarate, la padronanza delle conoscenze necessarie, la capacità di affrontare situazioni concrete, l'autonomia operativa, le attitudini organizzative coerenti con l'area e il profilo oggetto del presente bando. Per il colloquio, cui è attribuita una votazione massima pari a 200 punti, la Commissione terrà conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

a. preparazione professionale specifica, con riferimento alle attività di gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni AFAM riguardanti l'area e il profilo oggetto del presente bando;

b. conoscenza della normativa di settore, in particolare del D.Lgs. 165/2001, della Legge 508/1999, del D.P.R. n. 132/2003, del D.P.R. n. 83/2024, Statuto e Regolamento di amministrazione finanza e contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Palermo nonché delle principali disposizioni ministeriali in materia di contabilità, personale e ordinamenti didattici AFAM;

c. competenza nella gestione dei procedimenti amministrativo-contabili, con particolare riguardo alla predisposizione di atti, decreti, note, impegni e liquidazioni di spesa, rendicontazioni, nonché alla registrazione e al controllo dei flussi finanziari, nel rispetto delle procedure interne e dei principi di contabilità pubblica;

d. capacità di applicazione delle procedure amministrative e di gara e delle modalità di affidamento previste dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);

e. grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro in relazione all'area e al profilo oggetto del presente bando e conoscenza di tecniche di lavoro o procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro;

f. conoscenza e utilizzo degli strumenti informatici e gestionali, incluse le piattaforme di contabilità pubblica e gestione amministrativa e dei flussi informativi verso il MUR, INPS, MEF nonché padronanza del pacchetto Microsoft Office (in particolare Word e Excel).

6. L'idoneità è riconosciuta a coloro che, nella valutazione del curriculum e nel colloquio, abbiano acquisito un punteggio complessivo pari o superiore a 350 punti.

7. Il Colloquio è fissato per la data del 30/09/2026 alle ore 10.00, presso l'Accademia di Belle Arti di Palermo, via Papireto 1, Palermo. La presente ha valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati ammessi a sostenere il colloquio. L'Accademia si riserva di comunicare l'eventuale rinvio della data del colloquio, qualora dovessero sopravvenire esigenze organizzative, previa pubblicazione nel sito istituzionale dell'Accademia (www.accademiadipalermo.it).

8. Il candidato deve presentarsi al colloquio munito di documento di riconoscimento in corso di validità. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.

9. Il colloquio si svolge esclusivamente in presenza; la Commissione assicura la partecipazione ai candidati con disabilità nelle condizioni previste dall'art. 7, co. 6 e 7, del D.P.R. 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative, previa comunicazione dell'interessato

10. Il colloquio è pubblico.

Art. 10 Approvazione, pubblicazione e utilizzo della graduatoria

1. Terminate le prove, la Commissione tecnica forma la graduatoria di merito provvisoria dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. La graduatoria include il vincitore e l'elenco degli idonei; è attribuita l'inclusione ai candidati che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 350 su 700 in relazione al curriculum e al colloquio di cui all'art. 9. Le precedenze sono applicate, secondo l'ordine indicato all'art. 8, comma 4, soltanto in caso di raggiungimento della predetta soglia.

2. Il candidato che, alla data di presentazione della domanda, ha dichiarato di svolgere il periodo di prova, in caso di conseguimento del punteggio utile di cui al precedente comma è inserito nella graduatoria provvisoria con riserva di verifica del superamento del periodo di prova. In caso di mancato superamento del periodo di prova, il candidato non è inserito nella graduatoria definitiva.

3. Con decreto del Direttore è approvata la graduatoria di merito provvisoria che è pubblicata sul sito InPa e sul sito web istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Palermo.

4. Ogni comunicazione ai candidati sarà effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito web istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Palermo.

5. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito provvisoria, possono essere presentati, con istanza motivata, reclami per errori materiali, tramite PEC all'indirizzo accademiadipalermo@pec.it.

6. Trascorsi i cinque giorni o in esito ad eventuali reclami presentati, con decreto del Direttore è approvata la graduatoria di merito definitiva, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei

requisiti previsti dall'art. 2 che è pubblicata sul portale InPA, sul sito web istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Palermo e sul Portale dei Concorsi AFAM.

7. Il vincitore è tenuto a comunicare la propria accettazione irrevocabile all'indirizzo *accademiadipalermo@pec.it* nei termini assegnati.

8. Il decreto di trasferimento è adottato dal Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Palermo.

9. L'efficacia della presente procedura e la presa di servizio del candidato vincitore sono subordinate, all'adozione del D.P.C.M. autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R. 83/2024.

10. L'elenco degli idonei è finalizzato esclusivamente alla copertura del posto per mobilità di cui al presente bando e non può essere utilizzato per altre finalità. La validità della graduatoria è limitata all'anno accademico 2026/2027, per il quale è indetta la presente procedura.

Art. 11 Perfezionamento della mobilità

1. L'esito della mobilità è comunicato al Ministero secondo le modalità disposte dallo stesso.

2. La presa di servizio dell'Assistente utilmente collocato nella graduatoria di merito avverrà a seguito di adozione del D.P.C.M. autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R. 83/2024.

3. Qualora il vincitore rinunci alla nomina o non assuma servizio, senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dal diritto al trasferimento ed è escluso dalla graduatoria. In tale ipotesi si procede allo scorrimento della graduatoria attingendo dall'elenco dei candidati idonei.

4. Gli effetti giuridici ed economici della mobilità decorrono dal giorno della presa di servizio presso l'Accademia di Belle Arti di Palermo.

5. Il dipendente trasferito conserva l'anzianità di servizio maturata e il relativo trattamento economico secondo le disposizioni contrattuali e normative applicabili.

Art. 12 Responsabile del procedimento e diritto di accesso

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Tania Dalila Chirchirillo – Funzionario - (*tania.chirchirillo@abapa.education*)

2. L'accesso alla documentazione inerente alla procedura selettiva è disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13 Ricorsi

1. Avverso il presente bando e avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sul portale del reclutamento InPA.

2. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura o l'esclusione dalla stessa, è ammesso reclamo tramite PEC a *accademiadipalermo@pec.it* entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti dall'Accademia di Belle Arti di Palermo, titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE GDPR 2016/679 e sono trattati secondo quanto previsto nell'informativa in calce al presente bando.

Art. 15 Norme finali

1. Gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni del D.P.R. 83/2024 e la normativa vigente in materia.
3. Ogni altro atto relativo alla procedura sarà pubblicato nel sito web istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Palermo, con valore di notifica. La mancata consultazione dei siti e delle piattaforme istituzionali da parte degli interessati esonera l'Accademia di Belle Arti di Palermo da ogni responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni relative alla presente procedura.
4. L'Accademia di Belle Arti di Palermo si riserva, con provvedimento motivato, di sospendere, modificare, revocare, la presente procedura in tutto o in parte per sopravvenute disposizioni normative o ministeriali, per esigenze di pubblico interesse o per il venir meno delle condizioni organizzative e/o finanziarie senza che i candidati possano vantare alcun diritto alla conclusione della procedura.

Allegati:

- Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati;
- Modulo domanda di partecipazione.

Il Direttore
Prof. Umberto De Paola

umberto de paola
08.09.2026
07:44:30
UTC



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DEI CANDIDATI

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

L'Accademia di Belle Arti di Palermo, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e, ove applicabile, dell'art. 14 del medesimo Regolamento, con riferimento al trattamento dei dati personali dei candidati che partecipano a procedure di selezione, concorso, valutazione comparativa, mobilità, reclutamento o conferimento di incarichi presso l'Accademia.

I dati sono di norma raccolti direttamente presso il candidato mediante la domanda di partecipazione e la documentazione allegata. In alcuni casi, Accademia può acquisire o verificare informazioni presso soggetti terzi, altre Pubbliche Amministrazioni o banche dati pubbliche, nei limiti previsti dalla normativa applicabile e per le sole finalità connesse alla gestione della procedura.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è l'Accademia delle Belle Arti di Palermo, sede legale presso Palazzo Fernandez, via Papireto n.20, Palermo (C.F. 80028180828), rappresentata dal Presidente pro tempore.

E-mail: ufficio.protocollo@abapa.education PEC: accademiadipalermo@pec.it

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile alla e-mail: dpo@abapa.education.

3. FONTE DEI DATI

Il Titolare può ricevere i dati direttamente dal Candidato mediante la domanda di partecipazione, il curriculum vitae, le dichiarazioni rese e la documentazione allegata. L'Accademia può inoltre acquisire o verificare dati presso soggetti terzi, altre Pubbliche Amministrazioni, Enti certificatori, Università, ordini professionali, banche dati pubbliche o altri soggetti competenti, nei limiti previsti dalla normativa applicabile e per le sole finalità connesse alla procedura.

4. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

Possono essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali:

- dati c.d. comuni (come i dati anagrafici o di contatto, dati relativi al suo percorso formativo e professionale),
- dati c.d. "particolari", i quali sono soggetti alle tutele dell'art. 9 GDPR. I dati particolari sono quelli idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona; a tal riguardo La informiamo che nell'ambito del nostro processo di recruiting potremo raccogliere e trattare dati relativi alla Sua salute in relazione alla Sua eventuale appartenenza ad una categoria protetta ai sensi della Legge 68/99.
- dati c.d. giudiziari, qualora previsto dalla legge, dal bando o dall'avviso, possono essere trattati anche dati relativi a condanne penali, reati o misure connesse, esclusivamente per verificare requisiti, cause di esclusione, incompatibilità, inconfiribilità o decadenza.

5. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati personali sono trattati dall'Accademia per la gestione delle candidature, delle procedure di selezione e reclutamento, della verifica dei requisiti richiesti, della valutazione dei titoli e delle esperienze dichiarate, della formazione di graduatorie o elenchi e dell'eventuale instaurazione di rapporti di lavoro, docenza o collaborazione, secondo la normativa vigente e i regolamenti dell'Istituzione.

Inoltre, i dati potrebbero essere trattati anche per effettuare comunicazioni al candidato, richiedere integrazioni documentali, gestire convocazioni, pubblicare avvisi, esiti o graduatorie nei limiti previsti dalla Legge, rispondere a istanze di accesso agli atti, accesso civico o accesso civico generalizzato, gestire reclami, ricorsi, contenziosi e richieste provenienti da autorità competenti.

6. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR, per l'adempimento degli obblighi legali cui è soggetto il Titolare, dall'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri attribuiti all'Accademia nell'ambito delle procedure di reclutamento e selezione e, ove applicabile, dall'art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR, per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato. Il trattamento può inoltre essere necessario per adempiere obblighi di legge, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR, in materia di procedure selettive pubbliche, reclutamento, controlli, trasparenza, accesso agli atti, gestione documentale e conservazione degli atti pubblici.

Il trattamento di categorie particolari di dati, quando necessario, è effettuato ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. b) e/o g), del GDPR e della normativa nazionale applicabile.

Il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati avviene nei limiti dell'art. 10 GDPR.

8. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO

Il conferimento dei dati richiesti dal bando, dall'avviso, dalla domanda di partecipazione o dalla piattaforma telematica è necessario per partecipare alla procedura e consentire all'Università di verificarne i requisiti. Il mancato conferimento dei dati obbligatori può comportare l'impossibilità di presentare la domanda, completare la procedura, essere ammessi alla selezione o instaurare l'eventuale rapporto con Accademia. Non è richiesto il consenso dell'interessato per i trattamenti effettuati nell'ambito delle procedure di selezione e reclutamento fondate su obblighi di legge, compiti di interesse pubblico o misure precontrattuali.

9. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati personali sono trattati con modalità manuali ed elettroniche, mediante archivi cartacei e strumenti informatici, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e sicurezza previsti dal GDPR. I dati sono trattati esclusivamente da personale interno autorizzato e istruito, in particolare dagli addetti dell'ufficio del personale e degli uffici amministrativi competenti, nonché, ove necessario, da commissioni esaminatrici e da eventuali soggetti esterni nominati responsabili del trattamento.

10. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali possono essere trattati dal personale e dagli uffici formalmente autorizzati del Titolare, nonché dalle commissioni esaminatrici e dagli organi competenti per la gestione della procedura di selezione. I dati possono inoltre essere comunicati, quando necessario o previsto dalla legge, a soggetti pubblici o privati, quali enti pubblici competenti, soggetti incaricati di controlli o verifiche, autorità e altri destinatari legittimati. I dati possono essere trattati anche da fornitori di servizi informatici o strumentali che operano per conto del Titolare designati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR; infine possono essere pubblicati o resi accessibili nei casi e nei limiti previsti dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa e accesso agli atti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza.

11. LUOGO DI TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DEI DATI

Il trattamento e la conservazione dei dati personali avvengono presso le sedi dell'Accademia di Belle Arti di Palermo e su sistemi informatici ubicati di regola all'interno dell'Unione Europea. Qualora si rendesse necessario il trasferimento dei dati verso Paesi extra-UE per esigenze tecniche o operative, l'Istituzione garantisce che tale operazione avverrà esclusivamente nel rispetto delle garanzie previste dal GDPR, assicurando un livello di protezione dei dati equivalente a quello garantito in ambito comunitario.

12. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento della procedura di selezione o reclutamento e, successivamente, secondo i termini di conservazione previsti dalla normativa applicabile e dalle regole di conservazione amministrativa degli atti. Nel caso di instaurazione del rapporto, i dati saranno ulteriormente conservati nei limiti e per i tempi connessi alla gestione del rapporto stesso.

13. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di Interessato, Le sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679. In particolare, ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento:

- **Accesso e conferma:** la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, ottenendo indicazioni sull'origine, le finalità, le categorie di dati, le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di strumenti elettronici, il periodo di conservazione, l'identità del Titolare: gli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
- **Rettifica e integrazione:** l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei Suoi dati;
- **Cancellazione e oblio:** la cancellazione (diritto all'oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge o non più necessari rispetto agli scopi per i quali sono stati raccolti;
- **Limitazione del trattamento:** il diritto di limitare il trattamento dei dati in caso di contestazioni o nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento UE 2016/679;
- **Portabilità dei dati:** il diritto di ricevere i Suoi dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli a un altro Titolare;
- **Opposizione:** il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati che La riguardano;
- **Reclamo:** il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) qualora ritenga che il trattamento violi la normativa vigente.

14. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Non è prevista l'adozione di decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, ai sensi dell'art.22 del GDPR.

Modulo Domanda di Partecipazione
BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA COMPARTIMENTALE RISERVATO AL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI AFAM
N. 1 POSTO DI ASSISTENTE – AREA II – Settore professionale Amministrativo/Gestionale
A.A. 2026/2027

Al Direttore della Accademia di Belle Arti di
Palermo

I sottoscritt_

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Comune di nascita _____

c.a.p. _____ Provincia di nascita _____ Nazionalità _____

Codice fiscale _____

Residente a _____ Provincia di _____

Via _____ n. _____ cap. _____

Telefono _____

E-mail _____

PEC _____

Chiede di essere ammesso alla procedura di MOBILITÀ VOLONTARIA COMPARTIMENTALE RISERVATO AL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI AFAM per N. 1 POSTO DI ASSISTENTE – AREA II – Settore professionale Amministrativo/Gestionale A.A. 2026/2027.

Al tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

Profilo professionale _____

Istituzione di titolarità _____

Istituzione di servizio _____

(barrare la/le casella/e corrispondente/i alla propria situazione)

- ☐ non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari, né dichiarato decaduti dall'impiego ai sensi della normativa vigente;
- ☐ non avere procedimenti disciplinari in corso né aver riportato, nei due anni antecedenti la scadenza del bando, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale;
- ☐ non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione.
- ☐ non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, Direttore, il personale appartenente all'area EQ, un componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Palermo;

- ☐ non essere soggetti al vincolo quinquennale di sede di cui all'art. 35 comma 5-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
☐ stare svolgendo il periodo di prova nell'Istituzione di titolarità (*candidato non soggetto al vincolo quinquennale di sede*);

- di possedere i seguenti titoli:

TITOLI DI SERVIZIO

a) ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza, da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo e nello stesso settore professionale di cui alla suddetta procedura di mobilità:

- A.A. _____, dal _____ al _____, Istituzione _____
 - A.A. _____, dal _____ al _____, Istituzione _____
 - A.A. _____, dal _____ al _____, Istituzione _____
 - A.A. _____, dal _____ al _____, Istituzione _____
 - A.A. _____, dal _____ al _____, Istituzione _____
 - A.A. _____, dal _____ al _____, Istituzione _____
 - A.A. _____, dal _____ al _____, Istituzione _____
 - A.A. _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

b) ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego:

- A.A. _____, dal _____ al _____, Istituzione _____
 Bando _____ graduatoria _____
 - A.A. _____, dal _____ al _____, Istituzione _____
 Bando _____ graduatoria _____
 - A.A. _____, dal _____ al _____, Istituzione _____
 Bando _____ graduatoria _____
 - A.A. _____, dal _____ al _____, Istituzione _____
 Bando _____ graduatoria _____
 - A.A. _____, dal _____ al _____, Istituzione _____
 Bando _____ graduatoria _____

c) servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità per 3 anni interi, valutabili fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda, (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b):

- A.A. _____, dal _____ al _____, Istituzione _____
 - A.A. _____, dal _____ al _____, Istituzione _____
 - A.A. _____, dal _____ al _____, Istituzione _____
 - A.A. _____, dal _____ al _____, Istituzione _____
 - A.A. _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

d) ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza, senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), b) e c)):

- A.A. _____, dal _____ al _____, Istituzione _____
- A.A. _____, dal _____ al _____, Istituzione _____
- A.A. _____, dal _____ al _____, Istituzione _____
- A.A. _____, dal _____ al _____, Istituzione _____
- A.A. _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

Punto 2 - TITOLI GENERALI E DI STUDIO

a) inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza nell'ambito della Pubblica Amministrazione:

b) superamento di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali:

c) Titoli di studio:

- Laurea Triennale

- Laurea specialistica

- Laurea magistrale o titolo equipollente

- Specializzazioni post-laurea e dottorato di ricerca

Punto 3 - ESIGENZE DI FAMIGLIA

(La residenza e gli altri stati autocertificabili devono essere indicati con dati completi; le certificazioni sanitarie o altri documenti non autocertificabili devono essere allegati)

a) ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli

b) ogni figlio di età inferiore a sei anni:

c) ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età:

d) cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima:

e) cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104:

Punto 4 – PRECEDENZE

(L'attribuzione delle precedenza di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda - indicare la documentazione prodotta ed allegata alla domanda -)

a) Personale che si trovi in una delle seguenti condizioni (*barrare la voce di interesse*):

☐ soggetti privi di vista;

☐ soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1^a, 2^a e 3^a annesse alla tab. A L. 648/1950.

b) Patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato:

c) Personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito:

I sottoscritt_ dichiara:

- ☐ di accettare integralmente le disposizioni del bando;
- ☐ di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

DOCUMENTI ALLEGATI:

- ☐ copia documento di identità fronte/retro;
- ☐ curriculum vitae professionale in formato europeo sottoscritto;
- ☐ altro (da specificare) _____

Data _____

Firma _____